Ministero della Salute

Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale e dell'Ecosistema (One Health) e dei Rapporti Internazionali
Direzione Generale della Salute Animale
Ufficio 3

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 concernente "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016";

Visto, in particolare l'articolo 11, comma 3 del d.lgs. 136/2022 che demanda al Ministero della salute l'adozione di un decreto finalizzato alla definizione del sistema di epidemiosorveglianza delle malattie animali elencate in conformità agli obiettivi e allo scopo del Regolamento (UE)2016/429 (Animal Health Law);

Considerato che la nuova strategia per la salute degli animali dell'Unione Europea, su cui si basa l'Animal Health Law, trova il suo fondamento nel principio "prevenire è meglio che curare", accentuando il ruolo della sorveglianza al fine dell'early detection e del controllo delle malattie animali;

Ritenuto che come sancito nel Regolamento (UE) 2016/429 i veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie animali e sono un collegamento importante tra gli operatori e le autorità competenti nell'ambito dell'attività di sorveglianza che è un elemento chiave della politica di controllo delle malattie animali;

Considerato altresì che come previsto nel considerando 51 dell'Animal Health Law "Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità animale, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro, trasparente e inclusivo";

Ritenuto necessario coinvolgere nelle fasi di analisi e valutazione finalizzate alla elaborazione dello schema di decreto di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 136/2022 sopracitato tutti gli stakeholders

interessati: autorità competenti (a livello regionale e delle province autonome), rappresentanti delle associazioni ed enti che rappresentano la categoria dei medici veterinari (pubblici e privati) e i referenti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

DECRETA:

Art. 1
(*Tavolo Tecnico per lo sviluppo del sistema di epidemiosorveglianza)*

Per le motivazioni in premessa, è istituito, presso la Direzione generale della Salute Animale del Ministero della salute, il "*Tavolo Tecnico per lo sviluppo del sistema di epidemiosorveglianza"* con la seguente finalità: implementare e definire un sistema di epidemiosorveglianza delle malattie animali trasmissibili all'uomo e agli animali che consenta attraverso l'utilizzo di tutti i dati e le informazioni raccolte dalle autorità competenti, dai veterinari e dagli operatori nell'ambito dell'attività di sorveglianza, di individuare precocemente l'insorgenza di malattie animali elencate ed emergenti nel territorio nazionale ai fini del loro controllo.

Art. 2
(*Finalità e compiti*)

Per le finalità di cui all'articolo 1 il "*Tavolo Tecnico per lo sviluppo del sistema di epidemiosorveglianza"* definisce lo sviluppo del Sistema di epidemiosorveglianza utilizzando tutti gli strumenti disponibili ivi comprese le check list informatizzate per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono essere inseriti nel sistema VETINFO, le visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento, avvalendosi in particolare dei veterinari individuati al comma 1 definendone i compiti, i requisiti e le responsabilità.

Art. 3
(Composizione)

1. Il Tavolo Tecnico, di cui all'articolo 1, è presieduto dal Direttore generale della salute animale del Ministero della salute ed è così composto:
   a) dott. Daniele Francia – dirigente veterinario dell'ufficio 3 della (DGSA) con funzione di coordinatore.
   b) dott. Luigi Ruocco Direttore dell'ufficio 3 della DGSA;
   c) dott.ssa Patrizia Ippolito – funzionario giuridico ufficio 1 - della DGSA
   d) dott. Loris Alborali dell'IZSLER
   e) dott. Salvatore Catania dell'IZSVE
   f) dott. Paolo Calistri dell'IZSAM - COVEPI
   g) dott. Luigi Possenti dell'IZSAM - CSN
   h) i referenti delle Regioni: dott. Bartolomeo Griglio (Piemonte), dott. Fabrizio Conti (Marche), dott. Michele Brichese (Veneto), dott. Onofrio Mongelli (Puglia)
   i) dott. Gaetano Penocchio FNOVI
   j) dott. Marco Melosi ANMVI

k) dott. Aldo Grasselli SIVEMP
l) dott. Vito Loconte SivarSib

2. Il Tavolo tecnico di cui all'articolo può avvalersi del supporto di altri esperti qualora necessario in base all'attività da svolgere e alla metodica da valutare;

3. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito ed ai componenti non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo Tecnico si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le funzioni di Segreteria sono assicurate dal personale dell'Ufficio 3 della DGSA.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Filippini

Giovanni
Filippini
04.12.2025
15:20:34
GMT+01:00